

Comune di Arconate

Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

*ai sensi del Titolo II – Sezione III
della Legge regionale Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010 e ss.mm.ii.*

Approvato con deliberazione del C.C. n.16 in data 28/04/2013

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità del Regolamento.

1. Il presente Regolamento determina le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa nel settore dell'attività del commercio su area pubblica, le procedure per il rilascio dei titoli autorizzativi ed i comportamenti da tenersi, da parte degli operatori, nell'esercizio dell'attività, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010.

2. Le relative procedure sono improntate ai criteri di semplificazione e trasparenza introdotti dalla legge n. 241/90 e dalle leggi regionali n. 1 del 2007 e n. 1 del 2012.

3. Tutti provvedimenti di polizia amministrativa commerciale vengono adottati salvi i diritti di terzi, verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

4. I titoli autorizzativi hanno carattere permanente salvo che non si riferiscano ad attività da svolgersi per un determinato periodo.

5. Chi intende effettuare l'attività di commercio su area pubblica a qualsiasi titolo è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai provvedimenti e regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, dei tributi locali.

Art. 2 – Definizioni.

1. Fatte salve le definizioni riportate dal comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 6/2010, agli effetti del presente Regolamento s'intendono:

- I. **per posteggio fuori mercato:** il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, non ricadente in un'area mercatale e soggetto al rilascio della concessione;
- II. **per mercato straordinario:** l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- III. **per migliona:** la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- IV. **per tipologia merceologica:** il genere di merce venduta prevalentemente;
- V. **per spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- VI. **per imprenditori agricoli:** coloro che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile e di cui al decreto legislativo n. 228/2001 e ss.mm.ii.;
- VII. **per legge regionale:** la legge della Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010 e ss.mm.ii.;
- VIII. **per S.C.I.A.:** la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- IX. **per Registro Imprese:** il registro delle imprese di cui alla legge n. 580/1993;
- X. **per ordinanza del Ministro della Sanità:** l'ordinanza in data 3 aprile 2002;
- XI. **per S.U.A.P.:** lo Sportello Unico Attività Produttive gestito in forma associata mediante la Struttura Unica Decentrata;
- XII. **per Responsabile:** il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive.

Art. 3 – Obiettivi.

Il presente Regolamento persegue le finalità e gli obiettivi stabiliti da:

- a) decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i.;
- b) legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e ss.mm.ii.;
- c) criteri regionali di sviluppo e presenza delle aree mercatali e del commercio esercitato in forma itinerante;
- d) criteri comunali di sviluppo e regolamentazione del commercio su area pubblica;
- e) la normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza.

Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere.

1. Per la individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, verranno rispettate:
 - a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
 - b) i vincoli per determinate zone od aree urbane previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
 - c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse;
 - d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti di polizia urbana;
 - e) le caratteristiche socio-economiche del territorio.

Art. 5 - Commissione Comunale Consultiva.

1. Non viene prevista alcuna Commissione Comunale Consultiva.

Art. 6 – Rilascio dei pareri.

1. Non essendo stata costituita la Commissione Comunale Consultiva i pareri sulle sotto elencate materie vengono espressi dalle rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale:

- a) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b) determinazione o variazione del numero, caratteristiche e tipologie dei posteggi;
- c) richiesta di variazione della tipologia merceologica, presentata dall'operatore commerciale interessato;
- d) istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione del mercato e delle fiere;
- e) criteri di assegnazione dei posteggi nel mercato e nelle fiere;
- g) regolamenti comunali aventi ad oggetto il commercio su aree pubbliche;
- h) orari di svolgimento dei mercati, delle fiere, del commercio in forma itinerante e relative variazioni;
- i) spostamento delle date di effettuazione del mercato, con esclusione dei casi previsti dall'art. 19 del presente Regolamento;
- l) variazione nel numero di posteggi del mercato e fiere, compreso il loro ridimensionamento.

Art. 7 - Compiti degli uffici comunali.

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio, il ricevimento ed evasione di reclami o ricorsi in materia vengono esercitate dal S.U.A.P. nella persona del funzionario responsabile designato
2. L'istruttoria delle pratiche è di competenza della Struttura Unica Decentrata.

Art. 8 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per un periodo determinato (posteggi all'interno del mercato o posteggi extramercatali) o su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. La partecipazione alle fiere non da origine al rilascio di concessioni e autorizzazioni specifiche.
3. Per le modalità di svolgimento dell'attività si fa riferimento alle specifiche disposizioni di legge vigenti.
4. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone e/o capitali, non può essere rilasciata più di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Art. 9 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione in aree mercatali. Criteri di assegnazione.

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati mediante utilizzo di posteggi dati in concessione periodica, è rilasciata dal Responsabile, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili nel mercato.
2. Il bando viene predisposto dal Responsabile comunale, che ne cura la pubblicazione e divulgazione ai sensi di legge.
3. La graduatoria finale è approvata dal Responsabile.
4. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio e la concessione periodica della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà

opportunitamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento. Nella domanda devono essere dichiarati:

- a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- b) codice fiscale e partita IVA, quest'ultima se già posseduta;
- c) il possesso dei requisiti morali e professionali, quest'ultimi solo per la vendita nel settore alimentare;
- d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato, per il quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d'area pubblica;
- e) l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio richiesto;
- f) il settore od i settori merceologici;
- g) l'eventuale tipologia merceologica se imposta.

4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a) tipologia merceologica o prodotti non presenti nel mercato;
- b) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;
- c) attestati di frequenza ai corsi di formazione
- d) anzianità di iscrizione al Registro Imprese;
- e) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, documentata dall'iscrizione al Registro delle Imprese;
- f) ordine cronologico di trasmissione della domanda qualora ricorra il caso di parità.

5. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile cura che avvenga la pubblicazione della graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4.

6. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Responsabile entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Responsabile è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo Pretorio del Comune.

7. La concessione del posteggio e la relativa autorizzazione sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 3, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

Art. 10 - Pubblicità dei posteggi liberi

1. In caso di disponibilità di posteggi liberi il Responsabile procede alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del bando di assegnazione, che deve rimanere pubblicato per almeno sessanta giorni, con contestuale trasmissione dello stesso ai commercianti su area pubblica già titolari di posteggio sul territorio ed alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 11 - Autorizzazione su posteggi fuori mercato. Modalità di rilascio e criteri di assegnazione.

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica su posteggi fuori mercato dati in concessione periodica, è rilasciata dal Responsabile, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, nel rispetto delle procedure di cui ai precedenti articoli 9 e 10.

Art. 12 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante. Modalità di rilascio.

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dal Responsabile.

2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, mediante l'utilizzo dell'apposito modello messo a disposizione dal S.U.A.P. nella quale devono essere precisati:

- a) generalità complete dell'interessato (se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza - se società di persone: ragione sociale; sede legale, cognome e nome luogo e data di nascita del legale rappresentante;
- b) codice fiscale e partita IVA, quest'ultima se già posseduta;
- c) il possesso dei requisiti morali e professionali, quest'ultimi solo per la vendita nel settore alimentare;
- d) il settore od i settori merceologici richiesti;
- f) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

3. L'istruttoria è di competenza della Struttura Unica Decentrata

4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile dell'istruttoria da comunicazione per iscritto al richiedente entro 30 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro 30 giorni dalla richiesta; in questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il S.U.A.P. non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa.

6. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile, deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13 - Autorizzazioni temporanee od occasionali.

1. Non viene prevista la possibilità di rilasciare autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a carattere temporaneo od occasionale.

Art. 14 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione.

1. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.

3. Il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa o di un suo ramo, conferisce al subentrante il diritto alla reintestazione della concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo di validità originaria della stessa.

4. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, in gestione o in proprietà, conferisce al subentrante anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa.

5. Il subentrante può continuare l'attività a condizione che trasmetta una S.C.I.A. alla Struttura Unica Decentrata l'avvenuto subingresso.

6. La cessione e l'affitto del dell'azienda o di un ramo di essa relativo ad attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

7. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della proprietà o della gestione di un'azienda o di un suo ramo, l'autorizzazione all'esercizio e l'eventuale concessione del posteggio sono reintestate al nuovo soggetto titolare dell'attività.

Art. 15 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio.

1. In caso di violazioni di particolare gravità, accertate con provvedimenti definitivi, o di reiterazione, il Responsabile può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

2. Si considerano di particolare gravità:

a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree;

b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;

c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

Art. 16 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio.

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio e l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, vengono revocate dal Responsabile nei casi previsti dalla vigente disciplina regionale.

2. L'atto di revoca è disposto dal Responsabile e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della

comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'atto di avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.

3. Alla revoca dell'autorizzazione su posteggio segue di diritto la decadenza della concessione dello stesso, essendo elementi inscindibili tra loro, per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 17 - Indirizzi generali in materia di orari.

1. In conformità agli indirizzi della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

- a) la fascia oraria massima di esercizio risulta compresa fra le ore 05 e le ore 24;
- b) il mercato e le fiere non potranno svolgersi nelle giornate di Natale, Capodanno e Pasqua;
- c) per particolari manifestazioni, e comunque da valutarsi di volta in volta, l'attività di vendita su aree pubbliche può essere protratta fino alle ore 02, previa motivata ordinanza del Sindaco o rilascio di autorizzazione ad personam;
- d) per particolari motivi di viabilità, igienico sanitari e di pubblico interesse, possono essere stabilite limitazioni temporali di indisponibilità delle aree appositamente individuate, ovvero possono essere precluse dall'esercizio dell'attività itinerante altre vie o zone cittadine; la validità del provvedimento deve comunque essere contenuto al tempo strettamente necessario all'eliminazione dell'inconveniente che ne ha dettato l'adozione.

2. Il Responsabile provvede a fissare le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato che, in ogni caso, non devono essere inferiori a 60 minuti prima dell'inizio e dopo la fine delle vendite.

3. L'orario dei mercati e delle fiere in atto alla data di approvazione del presente Regolamento, è indicato nelle schede relative.

Art. 18 – Festività.

1. Qualora il mercato cada in giorno festivo lo stesso non sarà effettuato.

2. Su richiesta scritta di almeno il 50% degli operatori, il Comune può autorizzare lo svolgimento del mercato stesso il giorno prima, purché non festivo, ove le condizioni della circolazione o di pubblico interesse lo consentano.

3. In caso di anticipazione del mercato, le eventuali assenze non saranno conteggiate ai fini della graduatoria di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

Art. 19 - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare.

1. Durante lo svolgimento dei mercati, delle fiere o altre manifestazioni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano al loro interno, fatta eccezione per le carrozzine delle persone diversamente abili e dei bambini; non è altresì consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza.

2. All'interno delle suddette aree non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio.

3. E' altresì vietato circolare con oggetti ingombranti da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

4. La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree mercatali.

Art. 20 - Condotta dei venditori.

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.

2. Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni commerciali o danneggiare altri operatori commerciali.

3. Non si può far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi similari per il richiamo dei compratori.

4. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi, l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di materiale musicale, i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci.

Art. 21 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico.

1. In osservanza del vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'uso temporaneo di un posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, è subordinato al pagamento giornaliero dei diritti dovuti per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione periodica è sottoposto al pagamento della tassa osap e tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e che verranno riscosse nei modi e tempi stabiliti dal competente Servizio comunale. Il loro mancato versamento, entro i termini imposti, comporterà la decadenza e revoca della concessione del posteggio.
3. La permanenza oltre al tempo consentito negli spazi appositamente individuati per l'esercizio del commercio itinerante, oltre all'azione sanzionatoria, è sottoposta al pagamento del canone di occupazione.

Art. 22 – Presenza dell'operatore commerciale, dimostrazione del titolo, informazioni.

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere sempre in possesso dell'autorizzazione commerciale, della carta di esercizio e dell'attestazione di assolvimento degli obblighi in originale .
2. In caso di assegnazione di due posteggi nella stessa area mercatale o fieristica, presso ciascun posteggio deve essere sempre presente un addetto alle vendite.
3. Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, famigliare, a qualunque altro titolo.

Art. 23 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati.

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente per tutta la durata del mercato o fiera.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite, oppure si assenta prima dell'orario di termine della manifestazione, è considerato assente.
3. Il personale incaricato al controllo del mercato o fiera provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera stesse ed il relativo titolo autorizzativo che viene utilizzato in quell'occasione. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il S.U.A.P.
4. Eventuali assenze per malattia devono essere giustificate presentando certificazione medica al primo mercato utile e comunque non oltre 15 giorni successivi all'assenza in caso di fiere.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Responsabile provvede alla redazione e distribuzione dell'elenco delle assenze maturate nell'anno precedente dai titolari di posteggio.

Art. 24 – Istituzione, spostamento, modifica, soppressione, variazione e trasferimento.

1. I casi di istituzione, spostamento, modifica, soppressione, variazione e trasferimento del giorno di effettuazione, ampliamento e riduzione del numero dei posteggi dei mercati, delle fiere e dei posteggi fuori mercato sono deliberati dal Consiglio Comunale.
2. Il provvedimento di trasferimento temporaneo di uno o più posteggi dei mercati, delle fiere e dei posteggi fuori mercato disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato dal Responsabile.
3. Qualora venga disposto il trasferimento dei mercati, delle fiere e dei posteggi fuori mercato, la riassegnazione dei posteggi avverrà con i sotto elencati criteri prioritari di valutazione:
 - a) osservanza dei settori merceologici;
 - b) osservanza della tipologia merceologica già in essere sul mercato trasferito;
 - c) anzianità di presenza sul mercato;
 - d) anzianità di iscrizione al registro imprese;
 - e) necessità di adeguare la dimensione del posteggio in relazione ai mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 25 - Definizione

1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Consiglio Comunale nel rispetto degli indirizzi regionali che nell'individuare determina:
 - l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
 - il periodo di svolgimento dei mercati e relativi orari;
 - il numero complessivo dei posteggi, i relativi numeri identificativi e le superficie;
 - l'eventuale numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli ed ai battitori;
 - le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato..
2. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variata in relazione:
 - alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
 - al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
 - alla diversa superficie dei posteggi.

Art. 26 - Concessione del posteggio - durata e rinnovo.

1. La concessione dei posteggi ha una durata periodica stabilita dalle vigenti norme regionali.
2. Qualora venga deciso di non procedere al rinnovo delle concessioni, il Responsabile dovrà darne avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.
3. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.

Art. 27 - Utilizzo del posteggio.

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, dei regolamenti comunali.
2. Qualora nella concessione e nella autorizzazione non vengano indicati i settori e/o le tipologie merceologiche, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.
3. L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:
 - a) non si può occupare dello spazio superiore a quello concesso;
 - b) tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di m. 1,00 e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2,20 misurata nella parte più bassa;
 - c) i banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura del mercato e devono essere rimossi entro un'ora dopo la chiusura;
 - d) i banchi di vendita devono essere posti in allineamento, con gli altri banchi insediati nell'area, sul limite degli spazi assegnati provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita;
 - e) gli eventuali allacciamenti alla rete elettrica dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni tecniche vigenti in materia;
 - f) l'utilizzo di generatori di corrente mobili dovrà essere preventivamente autorizzato e comunque risulta vietato qualora vi sia la presenza della rete elettrica installata dal Comune;
 - g) è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli autorizzati per il posteggio;
 - h) è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
 - i) è vietato accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
 - j) è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
 - k) è vietato accatastare i rifiuti in modo tale da creare intralcio, pericolo, imbrattamento e deturpazione, anche visiva, dell'area e dei monumenti presenti; i rifiuti devono essere raccolti e conferiti presso gli idonei contenitori ed al termine del mercato il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto;
 - l) è vietato utilizzare i monumenti, i lampioni ed altri manufatti di utilità pubblica o di arredo urbano, per

- l'esposizione di merci, installazione di cartelli, ancoraggio di tende e ombrelloni;
- m) è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
 - n) è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale, la carta di esercizio e la concessione di posteggio e mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia locale od altro personale addetto al controllo.
4. Qualora il titolare venga condannato con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e ss.mm.ii. la concessione del posteggio verrà revocata.

Art. 28 - Scambio reciproco di posteggio.

1. I soggetti titolari di posteggio nel mercato non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto per cui è necessario che venga inoltrata apposita istanza al S.U.A.P. sottoscritta da entrambi le parti in causa.
2. E' facoltà del Responsabile accogliere l'istanza e rilasciare una comunicazione con la quale si prende atto della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie autorizzazioni e concessioni. La durata delle concessioni rimane invariata.

Art. 29 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli.

1. Agli imprenditori agricoli può essere riservata una percentuale fino al tre per cento del totale dei posteggi previsti nel mercato, esclusivamente per il settore alimentare.
2. Per l'assegnazione si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate agli articoli 9 e 10 del presente Regolamento, inviando copia del bando alle associazioni di categoria a livello provinciale.
3. I posteggi concessi agli imprenditori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo articolo 32.

Art. 30 - Decadenza dalla concessione del posteggio.

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio se lo stesso non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (sedici giornate) anche non continuative, salvo il caso di assenza per ferie, preventivamente comunicate e comunque non superiori a quattro giornate di mercato settimanale, oppure per malattia o gravidanza, debitamente documentati.
2. La documentazione giustificativa deve pervenire al S.U.A.P. entro il primo mercato utile. Le giustificazioni che perverranno oltre tale termine non saranno considerate valide.
3. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.
4. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati, la decadenza è automatica ed il Responsabile deve immediatamente comunicare all'interessato l'inizio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90.
5. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio viene revocata contestualmente l'autorizzazione d'esercizio.
6. Il pagamento delle relative tasse è dovuto fino al giorno in cui viene emesso l'atto di revoca.

Art. 31 - Revoca della concessione del posteggio.

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile che ne cura anche la comunicazione all'interessato.

Art. 32 – Spunta ed assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi.

1. L'assegnazione dei posteggi liberi è disposta giornalmente dal personale incaricato, entro le ore 8.00, nel rispetto della graduatoria, nonché delle dimensioni dello stesso in riferimento al veicolo ed attrezzature che

- l'operatore commerciale vuole utilizzare.
2. Il rispetto del settore merceologico è un vincolo insuperabile.
 3. Per partecipare all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti (spunta) è obbligatorio essere inseriti nella graduatoria stilata sulle presenze maturate nel mercato stesso nell'anno precedente, riferibili all'autorizzazione che viene utilizzata in quel contesto per operare.
 4. In caso di parità verrà data preferenza alla tipologia merceologica o prodotti non presenti nel mercato.
 5. La non accettazione ad occupare il posteggio assegnato temporaneamente è motivo di non registrazione della presenza.
 6. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Responsabile provvede alla redazione e pubblicazione all'Albo Pretorio, dell'elenco dei commercianti che hanno partecipato alla spunta nell'anno precedente indicando il numero delle presenze e delle presenze effettive maturate.
 7. La graduatoria verrà utilizzata per la priorità nell'assegnazione dei posteggi vacanti nell'anno corrente.

Art. 33 - Effettuazione di mercati straordinari

1. Viene prevista la possibilità di effettuazione di edizioni straordinarie dei mercati esistenti.
2. Il numero massimo di mercati straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di 12.
3. La proposta deve essere presentata, per iscritto da almeno il 50% degli operatori su area pubblica titolari di posteggio presso il mercato oppure dalle associazioni di categoria degli operatori su area pubblica.
4. Sulla proposta, che deve pervenire con un anticipo di almeno trenta giorni, decide la Giunta Comunale e ne deve essere data comunicazione agli operatori almeno con quindici giorni di anticipo sulla data stabilita.

Art. 34 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità

1. Il Comune non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero, per qualsiasi motivo, derivare agli utenti o ai frequentatori dei mercati.
2. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.
3. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.
4. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, etc.), nessun obbligo incombe al Comune di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Art. 35 - Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

1. L'ubicazione del mercato settimanale attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, la loro dimensione totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nella scheda "Allegato A".

Art. 36 - Planimetria dei mercati.

1. Presso il S.U.A.P. è consultabile una planimetria aggiornata del mercato che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione e la suddivisione in settori.

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 37 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili, con soste temporali limitate a sessanta minuti per effettuare le operazioni di vendita.

2. La sosta oltre al tempo consentito è attuabile solo nelle aree appositamente individuate ed indicate nell' "Allegato B" .

3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente e sempre senza posizionare la merce, banchi e le attrezzature a terra.

4. A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività sia vietata, su tutto il territorio comunale:

- a. nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
- b. nei parcheggi riservati alle persone diversamente abili;
- c. in prossimità o corrispondenza di rotatorie, intersezioni o curve;
- d. lungo le strade statali e provinciali di viabilità extraurbana;
- e. lungo le strade e sulle aree sterrate per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, la cottura e la vendita di generi alimentari sfusi, con eccezione dei prodotti ortofrutticoli.

5. E' assolutamente vietato utilizzare aree private in fregio alle strade, per svolgere l'attività di vendita da parte degli operatori commerciali su area pubblica

6. Durante lo svolgimento del mercato e fiere, è vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri dal centro mercato o fiera e meglio indicate nell' "Allegato B".

7. Le ordinanze di limitazione e divieti per comprovati motivi di viabilità, igienico-sanitari e di pubblico interesse sono emanate dal Responsabile.

8. Le zone precluse dall'esercizio del commercio itinerante sono indicate nell' "Allegato B".

Art. 38 - Determinazione degli orari.

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito nella stessa fascia oraria prevista per gli esercizi in sede fissa e precisamente non prima delle ore 07 e non oltre le ore 22.

1. E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante nelle giornate di Natale, Capodanno e Pasqua.

Art. 39 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte degli imprenditori agricoli.

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 37 e 38 si applicano anche agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

FIERE E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Art. 40 - Tipologia ed aree destinate a fiere.

1. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Le fiere o parti delle loro aree possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

Art. 41 - Autorizzazione per operare nelle fiere.

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; in caso di società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) il codice fiscale e/o la partita IVA;

c) gli estremi dell'autorizzazione posseduta che si intende utilizzare (numero, data, comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i) oppure allegare sua fotocopia;

d) le dimensioni del posteggio che si chiede di occupare;

e) la fiera alla quale si chiede di partecipare;

f) i prodotti che intende commercializzare.

2. Le domande devono essere inviate a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure essere consegnate direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi o modi di invio. Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, per la data di invio fa fede quella appostavi, all'atto della spedizione, dall'ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente a mano, il timbro a data appostovi dall'ufficio protocollo generale.

3. Per quelle giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e conseguentemente archiviate.

4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile, sarà affissa all'Albo Pretorio almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.

5. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera, e quanto altro previsto da leggi e regolamenti comunali.

6. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse, salvo disposizioni particolari stabilite all'interno dell'atto istitutivo, e non da origine a rilascio di autorizzazione.

Art. 42 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria.

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive nella fiera, riferito alle ultime tre edizioni, per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

b) maggior numero di presenze nella fiera, riferito alle ultime tre edizioni, per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal Registro Imprese;

d) l'ordine cronologico di arrivo in caso di parità di punteggio.

2. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata od allegata nella domanda di partecipazione.

3. Uno stesso soggetto può presentare non più di due domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.

4. In caso di assegnazione di due posteggi si applicano le disposizioni di cui all'art. 22.

Art. 43 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati.

1. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per l'arrivo, vengono assegnati sul posto nel rispetto dell'ordine della graduatoria.

2. Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 42.

Art. 44 - Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari

1. L'ubicazione delle fiere, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le dimensioni, totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nella scheda "Allegato C".

Art. 45 - Planimetria della fiera.

1. Presso il S.U.A.P. è consultabile una planimetria aggiornata della fiera che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione e la eventuale suddivisione in settori.

Art. 46 – Aree per esercizio temporaneo o occasionale.

1. Per manifestazioni temporanee ed esercizi occasionali si intendono quelle manifestazioni non istituzionali o non ricorrenti, organizzate dall'Amministrazione Comunale oppure da comitati e/o altri soggetti privati, aventi per oggetto l'esposizione di merci o prodotti di vario genere, compresi anche quelli derivanti da attività creativa e/o manuale, con vendita diretta al consumatore.

2. La richiesta di svolgimento della manifestazione deve essere presentata per iscritto almeno 30 giorni prima della data e deve contenere:

- le generalità del richiedente
- il tipo di manifestazione, la data ed il luogo
- gli eventuali prodotti messi in vendita e/o esposizione nonché la tipologia di operatori che si intende far partecipare
- ogni altra informazione utile.

3. Previo atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale, il Responsabile evade la richiesta determinando, con proprio atto, le modalità di svolgimento, gli orari, gli eventuali obblighi e oneri anche di natura finanziaria, le tipologie di operatori che possono essere ammessi, i prodotti che possono essere venduti e/o esposti.

4. In occasione di manifestazioni estemporanee organizzate per la vendita di prodotti non prettamente di natura commerciale, possono essere ammessi a partecipare anche operatori non professionali fatto salvo il rispetto della vigente normativa fiscale e tributaria.

ALTRE AREE DISTRIBUTIVE

Art. 47 – Aree e posteggi fuori mercato.

1. Per i posteggi fuori mercato, come definiti all'articolo 2, si rimanda a quanto stabilito dal precedente articolo 11.
2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata al precedente articolo 32.
3. Per la revoca-decadenza, si applicano le disposizioni determinate dai precedenti articoli.
4. In caso di istituzione o modifica di posteggi fuori mercato, il modello organizzativo degli stessi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente Regolamento.
5. Gli operatori titolari di concessione di un posteggio fuori mercato con cadenza settimanale, possono chiedere di occupare il suddetto posteggio anche in altri giorni, in occasione di particolari festività.

Art. 48 - Localizzazione, caratteristiche e orari dei posteggi fuori mercato.

1. L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi commerciabili, gli orari di attività, sono riportati "Allegato D".

NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA

Art. 49 - Normativa igienico-sanitaria.

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'eventuale acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
4. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
5. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 - Carta di esercizio, assolvimento degli obblighi, S.C.I.A. e disposizioni finali.

1. Gli operatori commerciali su area pubblica devono essere in possesso della carta di esercizio, modello uniformato regionale, così come previsto dalla normativa regionale vigente.
2. La carta di esercizio dell'operatore titolare di concessione di posteggio mercatale e dell'operatore itineranti residente deve essere validata prima di iniziare l'attività e entro il termine di giorni 90 qualora vengano apportate modifiche amministrative all'attività.
3. La verifica dell'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali, di cui all'articolo 21 comma 4 della legge regionale, deve essere effettuata mediante utilizzo dell'apposito modello uniformato regionale entro e non oltre il termine del 28 febbraio di ogni anno.
4. Il Responsabile potrà effettuare verifiche sulle dichiarazioni e sulla documentazione depositati.

5. Gli operatori commerciali che effettuano la vendita di generi alimentari oppure effettuano anche la somministrazione di alimenti e bevande, prima di iniziare effettivamente l'attività devono presentare la S.C.I.A. di cui alla legge regionale n. 33 del 2009.

6. I "modelli allegati", parti integranti del presente Regolamento, essendo atti di natura tecnica vengono modificati con provvedimento di Giunta Comunale.

Art. 51 - Vigilanza

1. La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente Regolamento, la riscossione del canone per l'occupazione temporanea giornaliera dei posteggi disponibili e la ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata agli operatori individuati dal Responsabile.

2. Gli appartenenti al S.U.A.P. ed alla Polizia Locale hanno facoltà di effettuare, durante l'orario di svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche, controlli, verifiche ed ispezioni.

Art. 52 – Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto già dalla legge regionale ed in base a quanto determinato dall'art. 27 comma 6 della legge regionale e dall'art. 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000, sono punite con sanzioni amministrative le seguenti violazioni:

- a) svolgimento del commercio in forma itinerante senza mezzi mobili: da €500 ad €3.000;
- b) svolgimento del commercio in forma itinerante con soste oltre il limite temporale consentito: da €500 ad €3.000;
- c) posizionamento della merce o dei banchi a terra durante la sosta nello svolgimento del commercio in forma itinerante: da €500 ad €3.000;
- d) riposizionamento nello stesso punto nell'arco della giornata durante lo svolgimento del commercio in forma itinerante: da €500 ad €3.000;
- e) mancato rispetto della distanza da altro operatore durante lo svolgimento del commercio in forma itinerante: da €500 ad €3.000;
- f) esercizio dell'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio: da €500 ad €3.000;
- g) mancato rispetto della distanza da un mercato o fiera da parte di un operatore commerciale in forma itinerante: da €500 ad €3.000;
- h) mancato rispetto dei limiti di orario o di divieto di esercizio in giornate festive: da €500 ad €3.000;
- i) mancato rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie di cui al precedente articolo 49: da €500 ad €3.000;
- j) mancato rispetto delle prescrizioni riportate nell'autorizzazione o nella concessione di posteggio: da €500 ad €3.000;
- k) mancato rispetto delle limitazioni nell'esercizio del commercio in forma itinerante imposti con ordinanza del Responsabile: da €500 ad €3.000 (pagamento in misura ridotta €1.000);
- l) mancata pulizia dell'area: da €100 ad €450 (pagamento in misura ridotta €150);
- m) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28: da €100 ad €450 (pagamento in misura ridotta €150);
- n) per ogni altra violazione alle norme del presente Regolamento: € da 75 ad €500 (pagamento in misura ridotta €150);
- o) per mancato rispetto della imposizione di sospensione dell'attività: da €500 ad €3.000.

2. In caso di recidiva delle violazioni indicate nel precedente comma, il Responsabile disporrà la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario consecutivi.

3. In caso di occupazione di suolo pubblico senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione o concessione, da parte di operatori commerciali su area pubblica in possesso di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività, si applicano le disposizioni previste dall'art. 33 della legge regionale.

4. Nel caso prospettato al precedente comma si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da €516 ad €3.098 (pagamento in misura ridotta €1.032) e si procede all'applicazione della sanzione accessoria della confisca delle merci, nel rispetto delle procedure dettate dalla legge n. 689/81.

5. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni sopra riportate si applicano i principi e le procedure di cui alla legge n. 689/81.

6. L'autorità competente a ricevere il rapporto e il ricorso viene individuata nel Sindaco.

Art. 53 - Risarcimento danni.

1. Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui all'articolo precedente, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici competenti.

Art. 54 – Diffida ed esecuzione d' ufficio.

1. In tutti i casi nei quali sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente Regolamento il Responsabile, indipendentemente dall'erogazione della sanzione pecuniaria, può diffidare l'autore od il responsabile dell'infrazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario od illegale prescrivergli all' uopo un termine perentorio.

2. Trascorso infruttuosamente tale termine si potrà procedere d'ufficio all'eliminazione del fatto antigiuridico con conseguente addebito di spese al trasgressore.

Art. 55 - Esposti all'Amministrazione Comunale.

1. Tutti gli esposti che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento devono essere indirizzati al S.U.A.P. e presentati in forma scritta.

2. Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell'istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa.

3. In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale purché sia certa l'identità dell'esponente.

Art. 56 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti statali e regionali in materia di commercio su area pubblica.

2. Il presente Regolamento, composto da 57 articoli e 04 Allegati, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.

Art. 57 - Pubblicità del Regolamento

1. Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall' articolo 25 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e del relativo "Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi", chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.

Allegato “A” del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

SCHEMA DESCRITTIVA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO

- a) Denominazione: **Mercato settimanale del Comune di Arconate**
- b) ubicazione: **Piazza Libertà**
- c) orario: **dalle ore 8:00 alle ore 13:00**
- d) superficie complessiva dell'area del mercato: **mq 1850 circa**
- e) superficie complessiva dei posteggi: **mq . (in definizione)**
- f) totale posteggi: **n. 15**, di cui alla data di approvazione del presente regolamento:
- n. 6 utilizzati per il settore alimentare;
 - n. 7 utilizzati per il settore non alimentare;
 - n. 2 attualmente liberi
 - n. - riservati agli imprenditori agricoli;
 - n. - riservati ai battitori.
- g) dislocazione dei posteggi:
- 1) su area scoperta: **tutti**
 - 2) su area coperta: **nessuno**
 - 3) box fissati al suolo: **nessuno**
 - 4) vani in muratura: **nessuno**
- h) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria depositata presso il S.U.A.P. comprensiva:
- di dislocazione e dimensionamento singolo dei posteggi nonché quelli riservati ai produttori agricoli;
 - di numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
 - di aree per il parcheggio e la sosta dei veicoli dei clienti sulle strade limitrofe.
- i) l'accesso all'area del mercato è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita
- l) entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite
- m) l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi avverrà alle ore 8:00..
- n) tipologie merceologiche escluse: *nessuna*.
- o) spazi per la sosta dei veicoli degli acquirenti: principalmente l'area parcheggio in Via S.Pellico
subordinatamente le aree parcheggio in Via Beata Vergine
ed in via Dante Alighieri

Allegato “B” del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

SCHEDA DESCRITTIVA PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

- a. Aree interdette al commercio itinerante durante lo svolgimento dei mercati e delle fiere:
 - Piazza Libertà e vie limitrofe

- b. Aree e vie interdette al commercio itinerante per motivi di polizia stradale:
 - Viale 2 Giugno (SP n.34);
 - Via Legnano;

- c. Aree e vie interdette al commercio itinerante per motivi igienico sanitari:
 - *nessuna*

- d. Aree in cui è consentita la sosta per oltre un’ora e fino ad un massimo di tre ore:
 - *nessuna*

Allegato “C” del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

SCHEDA DESCRITTIVA DELLA FIERA AUTUNNALE DELLE MERCI

1. Denominazione: **Fiera autunnale di Santa Teresa**
2. Periodo: **terzo lunedì del mese di ottobre** (*quindi a data variabile*)
3. Ubicazione: **Piazza Libertà**
4. Caratteristiche strutturali:
 - a) superficie complessiva dell'area: **mq**;
 - b) superficie complessiva dei posteggi: **mq**;
 - c) numero totale posteggi: **114 - 120**

Non è stata operata alcuna risuddivisione per tipologia merceologica.
Le planimetrie relative all'ubicazione della fiera ed alla dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi sono depositate presso il S.U.A.P.
5. L'orario di svolgimento continuato risulta compreso fra le **ore 8:00 e le ore 17:00**
L'accesso all'area della fiera è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.
6. L'assegnazione dei posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari avverrà dalle ore 7:00. alle ore 8:30
7. Tipologie merceologiche escluse: *nessuno*

Allegato “D” del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

SCHEDA DESCRITTIVA DEI POSTEGGI FUORI MERCATO

Sul territorio comunale è stata identificata una sola area in cui è previsto un solo posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione decennale al di fuori dell'area mercatale.

- a) Ubicazione del posteggio: **parcheggio del Cimitero**

- b) Periodo di svolgimento dell'attività: **cadenza settimanale nelle giornate di sabato e domenica e durante il periodo natalizio, pasquale e dei morti.**

- c) Caratteristiche e superficie del posteggio: **un solo posteggio di mq 10 circa posizionato nel nuovo parcheggio del cimitero, usufruibile con automezzo e banchi.**

- d) Tipo di struttura: **area scoperta.**

- e) Settore: non alimentare

- f) Tipologia merceologica: **piante e fiori**

- g) Orario di attività: **orari di apertura cimitero comunale**

- h) L' eventuale installazione delle strutture è consentita a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite. Gli eventuali rifiuti dovranno essere conferiti nei contenitori posti all'interno dell'area cimiteriale.